



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale - Servizio Rifiuti

Unita' operativa rifiuti speciali

Oggetto Rinnovo dell'autorizzazione, con validità fino al 13 maggio 2024, rilasciata alla ditta F.C.R. S.r.l., per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR).

Determinazione n. 1530/19 del 10/05/2019

Decisione Il dirigente¹ dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. rinnova l'autorizzazione all'esercizio, fino al 13 maggio 2024, alla F.C.R. Srl (ex ditta Vecchini S.r.l.), per l'impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR), nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;

2. rinnova l'autorizzazione allo scarico nello scolo Ponzan, previo trattamento, delle acque di dilavamento dei piazzali.

Il provvedimento viene rilasciato subordinatamente all'osservanza degli "obblighi da rispettare" contenuti nel seguito.

Fatto L'attività dell'impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR). è stata autorizzata² fino al 18 maggio 2010 con determinazione n. 2886/09 del 19 maggio 2009. Con lo stesso provvedimento è stato autorizzato, fino alla medesima data, lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque di dilavamento dei piazzali trattate.

Con Determinazione n. 2676/10 del 18 maggio 2010 la Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti alla Vecchini S.r.l. fino al 18 maggio 2014, con lo stesso provvedimento è stato autorizzato, fino alla medesima data, lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque di dilavamento dei

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore ambiente dell'anno 2010, obiettivo 1, azione 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti.

² A seguito di istanza della ditta pervenuta in data 08/05/2008, prot. n. 49050.

piazzali previo trattamento.

In data 09 novembre 2011, al fine di modificare la potenzialità dell'impianto di recupero, la società Vecchini S.r.l. ha presentato istanza³ di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per di stabilire se l'impatto sull'ambiente del progetto in oggetto specificato, comportava la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Con Determinazione n. 1611/12 del 16/04/2012 il dirigente⁶ del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al citato D.lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla Vecchini S.r.l.

In data 15 giugno 2012 la Vecchini S.r.l. ha presentato⁴ istanza di approvazione del progetto di modifica dell'impianto consistente in : a) aumento della potenzialità di recupero dei rottami metallici dalle 100 t/gg attuali a 400 t/gg; b) aumento del quantitativo massimo stoccabile da 1078,7 t a 2000 t; c) aumento della quantità di stoccaggio degli accumulatori esausti (CER 160601*) fino a 12 t; d) introduzione del codice CER 191202 (metalli ferrosi); e) introduzione della fase R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11) per la gran parte dei codici autorizzati. A seguito della relativa istruttoria, il progetto è stato approvato con determinazione provinciale n. 1560/13 del 04 aprile 2013 , con cui è stato autorizzato anche l'esercizio provvisorio.

In data 07 maggio 2013 la società Vecchini S.r.l. ha comunicato⁵ la data di avvio in esercizio provvisorio e il nominativo responsabile tecnico, allegando inoltre la documentazione attestante l'ultimazione delle opere, il collaudo funzionale relativo agli impianti di stoccaggio, la polizza fidejussoria (n. G273/00A0368864) e la polizza RC inquinamento.

In data 13 novembre 2013 la Vecchini S.r.l. ha richiesto⁶ una proroga per la consegna del certificato di collaudo funzionale dell'impianto, mentre in data 15 novembre 2013 la Provincia di Verona concede⁷ la proroga richiesta, fissando il termine ultimo per la presentazione del colludo funzionale per il 17 marzo 2014.

In data 26 febbraio 2014 la Vecchini S.r.l. trasmette⁸ la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali approvato con la determinazione n. 1560/13 del 04/04/2013, allegando il certificato di collaudo funzionale e il certificato di conformità al Regolamento UE 333/2011.

Inoltre la Società Vecchini S.r.l. in data 26 febbraio 2014 trasmette⁹ copia dell'appendice della polizza fidejussoria n. G273/00A0368864, già agli atti della provincia di Verona, che tiene conto del costo del ripristino ambientale in quanto l'impianto si trova in zona agricole e quindi approvato in variante urbanistica, a tal proposito allega il computo metrico estimativo relativo alla stima della dismissione dell'impianto e al ripristino dell'area.

Pertanto la polizza fidejussoria in possesso della ditta è la n. G273/00A0368864 e l'appendice n. 1 alla stessa.

In data 05 marzo 2014 la società inoltra¹⁰ la domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione n. 2676/10 del 18 maggio 2010.

³Nota acquisita il 09/12/2011 con prot. n. 127724 ;

⁴Istanza acquisita il giorno 19/06/2012 al n. 66934 del protocollo;

⁵Nota acquisita in data 07/05/2013 con n. 47520 del protocollo;

⁶Nota del 13/11/2013 con n. 110596 del protocollo;

⁷Con nota del 15/11/2013 con n. 111933 del protocollo;

⁸Nota del 26/02/2014 con n. 20983 del protocollo;

⁹Nota del 26/02/2013 con n. 20979 del protocollo;

¹⁰Nota del 05/03/2014 con n. 24129 del protocollo;

In data 14 marzo 2014 la Provincia di Verona avvia¹¹ il procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per il rinnovo dell'autorizzazione e contestualmente convoca una riunione istruttoria per il 20 marzo 2014.

Nel corso della riunione istruttoria, così come da verbale¹², si è valutata la documentazione riguardante la variante sostanziale approvata, e la modifica di layout che si è resa necessaria in corso d'opera, e si è convenuto di far coincidere il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione con quello di autorizzazione all'esercizio della variante sostanziale approvata. Inoltre nel corso dell'incontro istruttorio è stato chiesto alla società di trasmettere una planimetria comprendente tutte le modifiche di layout realizzate e un documento di revisione della tabella riportante i codici CER autorizzati e le rispettive operazioni di recupero con i corrispondenti riferimenti normativi per la produzione di materie prime seconde.

In data 10 aprile 2014 la Vecchini S.r.l. ha inviato¹³ quanto richiesto nel corso della riunione istruttoria del 20 marzo 2013, per cui con determinazione n. 1905/14 del 15 maggio 2014 l'autorizzazione all'esercizio è stata rilasciata con validità fino al 15 maggio 2019. In data 30 maggio 2017¹⁴ è pervenuta da parte di Vecchini S.r.l. la richiesta di volturazione della citata determinazione n. 1905/14, a motivo di affitto del ramo d'azienda, in favore di F.C.R. S.r.l.,

Con determinazione n. 3069/17 del 31 luglio 2017 è stata modificata a favore di F.C.R. S.r.l., con sede legale a Roma in via Boncompagni n. 93 e sede operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR), il soggetto titolare del proprio atto n. 1905/14¹⁵ del 15 maggio 2014 rilasciato alla "Vecchini Srl", per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti descritto in oggetto.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre, è subentrato obbligo di effettuare la verifica dei piani progetti ed interventi necessitano o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017. Si richiama in proposito la nota¹⁶ provinciale del 18 dicembre 2017, inoltrata ai comuni della Provincia di Verona, in base alla quale l'espressione sulla documentazione relativa alla Valutazione di incidenza e/o della non necessità di procedere a tale valutazione è di competenza del Comune.

Con sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione Veneto, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di *End of Waste* affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un

¹¹Nota del 14/03/2014 con n. 27834 del protocollo;

¹²Trasmesso con nota del 27/03/2014 con n. 33099 del protocollo,

¹³Nota del 10/04/2014 con n. 39746 del protocollo;

¹⁴Acquisita al protocollo della Provincia in data 30 maggio 2017 prot. n. 46930.

¹⁵ Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 15 maggio 2019, rilasciata alla ditta Vecchini S.r.l., per l'impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR)".

¹⁶Protocollo Provincia di Verona . 107057 del 18/12/2017

rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Con istanza del 5 dicembre 2018¹⁷ F.C.R. Srl ha richiesto il rinnovo della validità dell'autorizzazione all'esercizio in scadenza il 15 maggio 2019.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota¹⁸, si fonda sulla verifica della documentazione agli atti. Il presente provvedimento è riferito all'impianto come modificato a seguito del progetto approvato con determinazione provinciale n. 1560/13 del 04 aprile 2013¹⁹, considerata anche la modifica non sostanziale che si è resa necessaria in corso d'opera, come risulta nel certificato di collaudo trasmesso²⁰ dalla ditta.

Il presente provvedimento revisiona la tabella "codici e attività" così come da documento trasmesso²¹ dalla società in data 10 aprile 2014 e riporta la normativa di riferimento per la produzione di materia prima seconda.

La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789. Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo. Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione "obblighi da rispettare" del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici²².

Obblighi da rispettare La Società Vecchini S.r.l. è autorizzata all'esercizio di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR), nel rispetto della normativa di settore²³ e delle prescrizioni di seguito riportate:

¹⁷ Atti della Provincia prot. n. 73625 del 05/12/2018.

¹⁸ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii..

¹⁹ "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di una variante sostanziale all'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e recupero di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, rilasciato alla Vecchini S.r.l, via Bragadina 2, Comune di Legnago (VR)".

²⁰ Nota acquisita in data 26/02/2014 con n. 20983 del protocollo;

²¹ Nota del 10/04/2014 con n. 39746 del protocollo;

²² Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

²³ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Gestione rifiuti

1. I rifiuti che possono essere conferiti in impianto sono quelli riportati nella Tabella n. 1²⁴ "Codici e Attività".

Tabella n. 1-Codici e Attività

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
020110	Rifiuti metallici	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi dai 030104	X	X			
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X		P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati da essere riciclati	X	X	X		P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X			
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X	X			
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X			
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	X				
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	X				
100210	Scaglie di laminazione	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
100809	Altre scorie	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
101003	Scorie di fusione	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X			
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelle di cui alla voce 101111	X	X			
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11
120103	Limatura e trucioli metalli non ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11- REG.

²⁴ Revisionata così come da documento acquisito in data 10/04/2014 con prot. n. 39746 e della normativa vigente al momento del rinnovo.

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
						UE 715/13
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X			
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X				
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X	X		P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
150102	Imballaggi in plastica	X	X			
150103	Imballaggi in legno	X	X			
150104	Imballaggi metallici	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	
150107	Imballaggi in vetro	X	X			
150109	Imballaggi in materia tessile	X	X			
150202*	Assorbenti, mat. filtranti (inc.i filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X				
150203	Assorbenti, mat. filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X				
160103	Pneumatici fuori uso	X				
160104*	Veicoli fuori uso					
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 5.1 DELL'ALL 1 AL D.M.

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
						05/02/1998
160107*	Filtri dell'olio	X				
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X	X		X	REG. UE 333/11
160116	Serbatoi per gas liquido	X	X		X	P.NTO 5.1 ALL. 1 DM 05/02/1998
160117	Metalli ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11
160118	Metalli non ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 5.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
160119	Plastica	X	X			
160120	Vetro	X	X			
160122	Componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 5.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X		X	P.NTO 5.16 ALL. 1 DM 05/02/1998
160601*	Batterie al piombo	X				
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	X	X			
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi dai 161101	X				
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi dai 161101	X				
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi dai 161105	X				
170107	Miscela o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X			

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
170202	Vetro	X	X			
170203	Plastica	X	X			
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X		X	REG. UE 715/13
170402	Alluminio	X	X		X	REG. UE 333/11
170403	Piombo	X	X		X	P.TO 3.2 ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
170404	Zinco	X	X		X	P.TO 3.2 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
170405	Ferro e acciaio	X	X		X	REG. UE 333/11
170406	Stagno	X	X		X	P.NTO 3.2 ALL. 1 DM 05/02/1998
170407	Metalli misti	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X		X	REG. UE 715/13
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X			
170904	Rifiuti misti della attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X	REG. UE 333/11
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X		X	REG. UE 333/11
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2 DELL'ALL 1

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
						AL D.M. 05/02/1998
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi dai 191003	X	X			
191201	Carta e cartone	X	X	X		P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
191202	Metalli ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11
191203	Metalli non ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
191204	Plastica e gomma	X	X			
191205	Vetro	X	X			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X			
191208	Prodotti tessili	X	X			
200101	Carta e cartone	X	X	X		P.TO 1.1 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
200102	Vetro	X	X			
200110	Abbigliamento	X	X			
200111	Prodotti tessili	X	X			
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	X				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121,200123 e 200135	X				
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X			
200139	Plastica	X	X			
200140	Metallo	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2 DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998
200302	Rifiuti dei mercati	X	X			
200307	Rifiuti ingombranti	X	X	X		REG. UE 333/11- REG. UE 715/13 P.TO 3.2

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End ofWaste
		R13	R12	R3	R4	
						DELL'ALL 1 AL D.M. 05/02/1998

2. La massima capacità istantanea di stoccaggio²⁵, comprensiva dei veicoli fuori uso, è pari a 2.000 tonnellate di cui:
 - 12 ,5 tonnellate per rifiuti pericolosi ;
 - 1.654 tonnellate di rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii;
3. La massima capacità di trattamento è di 400 t/giorno.
4. Il numero massimo di veicoli fuori uso che possono essere presenti in impianto (bonificati e da bonificare) è fissato pari a 44.
5. Le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
 - R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
 - R4: Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
6. Le operazioni di recupero autorizzate, di cui sopra, devono essere condotte mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto. Inoltre dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
7. Le operazioni rientranti nella codifica R12, possono essere svolte sui rifiuti con lo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, mantenendo in uscita lo stesso codice CER di quello in ingresso.
8. Sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice CER 1912XY.
9. L'impianto deve essere gestito in conformità al progetto approvato, esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria presentata in data 10 aprile 2014²⁶.
10. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.
11. Per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e sue leghe la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 333/2011.
12. Per i rifiuti costituiti da rame la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo

²⁵In conformità allo schema di calcolo delle polizze inviato in data 07/05/2013 con n. 47520 del protocollo;

²⁶Acquisita in data 10/04/2014 con n. 39746 del protocollo;

- rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 715/2013.
13. I rifiuti introitati in impianto, i quali, a seguito di trattamento, non abbiano le caratteristiche di materie prime secondarie stabilite dall'art. 184-bter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii devono essere inviati presso impianti di recupero autorizzati.
 14. I “rifiuti prodotti” per i quali la ditta prevede l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento, dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 15. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una “voce a specchio” con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
 16. Sui rifiuti tra loro non compatibili non è consentita la miscelazione che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e comunque, non è possibile eseguire la miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
 17. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi.
 18. Il rifiuto identificato dal codice CER 160107* (filtri dell'olio) deve essere stoccato esclusivamente entro container chiusi e coperti; sullo stesso rifiuto può essere effettuata esclusivamente una messa in riserva (R13).
 19. Su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto non sono ammesse pratiche di cambio codice; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER.
 20. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto nel testo vigente del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., all'art. 157. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
 21. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 49/2014²⁷. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 19 del D.Lgs n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al D.Lgs n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato VII e VIII al D.Lgs n. 49/2014.
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Autodemolizione

22. La gestione tecnica dell'impianto e del centro di raccolta dei veicoli fuori uso, deve

²⁷Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

essere condotta in conformità a quanto previsto dall'Allegato I del D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii..

23. I veicoli fuori uso messi in sicurezza dall'azienda (CER 160106) dovranno essere stoccati separatamente da quelli introitati come tali in impianto e chiaramente ed univocamente identificati con cartelli.
24. La gestione dei rifiuti identificati dal codice 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificato con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
 - prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, deve essere effettuato il preventivo trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/03;
 - deve essere assicurato che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/03; qualora la fase di frantumazione venga effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto, a disposizione degli organi di controllo;
 - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura.

Gestione dell'impianto

25. Le aree destinate agli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e separate dallo stoccaggio delle materie prime prodotte o dai "non rifiuti", così come devono essere distinti i rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.²⁸.
26. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie "m.p.s."²⁹ deve garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.
27. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti o materie prime secondarie devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, o la loro natura nel caso dei prodotti o materie prime secondarie.
28. Nell'area di stoccaggio denominata "C1"³⁰:
 - a) è consentito l'uso di un setto separatore mobile per la delimitazione dell'area in cui possono essere stoccati i cassoni pieni di rifiuti in attesa di essere inviati a lavorazione³¹ e qualora le condizioni operative lo permettano, nella stessa area, opportunamente delimitata, potranno essere stoccati anche i veicoli da bonificare;
 - b) le superfici dell'area "C1" devono essere, distinte e ben identificate con apposita cartellonistica che indichi il codice CER dei rifiuti presenti;

²⁸Come da planimetria acquisita in data 10/04/2014 con n. 39746 del protocollo;

²⁹ Per "m.p.s." (materie prime secondarie) sono da intendersi le materie, le sostanze ed i prodotti secondari aventi le caratteristiche di cui all'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08.

³⁰Come indicato nella planimetria di riferimento del 10/04/2014;

³¹In tali cassoni saranno stoccati i rifiuti codice CER 17 04 07 come da nota del 10/04/2014 prot. n. 39746;

- c) la quantità di rifiuti stoccati nei cassoni in attesa di lavorazioni dovrà comunque essere compresa nel quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo autorizzato.
29. Nella gestione delle attività svolte in impianto devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006; lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche³² di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.
 30. Le sostanze o oggetti introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle prodotte dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificate con cartelli.
 31. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e delle sostanze o oggetti³³ devono essere effettuati in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi e da non ostacolare la viabilità di servizio, la circolazione dei mezzi e la movimentazione interna.
 32. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
 33. Deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
 34. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.
 35. La gestione amministrativa dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000.
 36. In caso di dismissione dell'impianto, ripristinare l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo i rifiuti e le strutture realizzate ai fini dello svolgimento della stessa attività. Prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune ed ARPAV. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Acque reflue e scarichi

37. L'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il volume di invaso di 380 mc previsto da progetto deve essere destinato esclusivamente alla laminazione dell'afflusso dovuto alle acque meteoriche, mentre il trattamento dell'acqua di prima pioggia deve essere effettuato con l'apposito impianto realizzato, di volume aggiuntivo al citato invaso di 380 mc, come prescritto nel parere espresso dal Genio Civile³⁴ sul progetto approvato;

³² esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile, qualora non siano stoccati dentro il capannone,

³³ Ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

³⁴ Acquisito in data 09/11/2005 al n. 94187 del Protocollo della Provincia di Verona.

- b) devono essere rispettati, per le acque di prima e seconda pioggia, i limiti previsti nella tabella n. 3 dell'allegato n. 5 alla parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- c) lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve essere sottoposto ad un controllo analitico quadrimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza. Devono in particolare essere controllati i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, SST, COD, idrocarburi totali, ferro, rame, tensioattivi, piombo, zinco, solventi organici aromatici, solventi clorurati, glicoli.
38. I piazzali presenti nell'impianto, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento, devono essere costantemente puliti e tenuti in buono stato, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
39. I manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
40. Il cambio dei filtri a carboni attivi, che deve essere eseguito almeno una volta all'anno e deve essere riportato su apposito registro.
41. Ogni variazione che intervenga nelle caratteristiche dello scarico ed ogni guasto che si verifichi nell'impianto di trattamento e nella rete di convogliamento delle acque reflue deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia ed all'Arpav.
42. In caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento devono essere presi tutti i possibili provvedimenti necessari per la tutela delle matrici ambientali (acque e suolo).

Emissioni sonore

43. Le emissioni sonore devono rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal comune di Legnago a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione.

Garanzie Finanziarie

⁴⁴. Deve essere inviata alla Provincia, entro il termine di 60 giorni, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali³⁵), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura³⁶, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante³⁷ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.

45. Deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n.

³⁵ Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

³⁶ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fide

³⁷ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

46. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali³⁸, comunicando le risultanze³⁹ delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.

47. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

Valutazione di incidenza

48. La ditta è tenuta a trasmettere al Comune di Legnago e per conoscenza alla Provincia, entro 60 giorni:

a) evidenza di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;

b) oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, è tenuta ad effettuare la "verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza", di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)⁴⁰, provvedendo a trasmettere a Comune⁴¹, Provincia e Arpav, entro il suddetto termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la

³⁸ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

³⁹ Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

⁴⁰ "Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

⁴¹ In conformità a quanto già comunicato con nota provinciale del 18/12/2017, prot. 107057: "nei procedimenti relativi a provvedimenti autorizzativi ambientali per l'esercizio di attività produttive in cui il titolo provinciale ha anche valenza di approvazione del progetto (es: per gli impianti di recupero rifiuti approvati assorbendo il titolo edilizio comunale - ex art. 29 quater o 208 del D.Lgs. 152/06), o eventualmente nei successivi procedimenti di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il caso in cui non ci sia evidenza che l'ente competente abbia già provveduto, verrà comunque richiesta l'attivazione del procedimento presso il Comune, in quanto ai sensi dell'art.23 comma 2 lettere c) e d) della LR 3/2000, la Provincia raccoglie le istruttorie parziali ed i pareri dai vari soggetti competenti; in tal caso, il provvedimento autorizzativo provinciale assorbirà sia l'istruttoria comunale relativa ai titoli edilizi che quella relativa alla procedura di Vinca. In questo caso il provvedimento provinciale darà atto dell'espletamento della procedura di VINCA e dei suoi esiti proprio in relazione alla sussistenza competenza a recepire la valutazione di competenza di altri";

documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017⁴². Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 .

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha anche valenza ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari ai fini della legittima effettuazione dello scarico nel corpo recettore e restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, Enti o privati.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza fissata in data 13 maggio 2024.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13⁴³, del D. Lgs. 152/2006.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Nel caso in cui il centro di raccolta veicoli fuori uso non risulti conforme all'autorizzazione rilasciata, ovvero venga accertato il mancato rispetto delle

⁴² "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

⁴³Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio si configura quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 209/03.

Il presente provvedimento è consegnato alla F.C.R. Srl (ex ditta Vecchini S.r.l.) e trasmesso al Comune di Legnago, al Dipartimento provinciale di Verona ed all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴⁴, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁴⁵.

Il Dirigente
dott. Paolo Malesani

⁴⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁴⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.